

COMUNE DI RIVELLO

Provincia di Potenza

Regolamento per la concessione in uso di locali comunali

Approvato con deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 7 in data 19 agosto 2008.

ART. 1

Oggetto del disciplinare

Il presente regolamento stabilisce le modalità di utilizzo temporaneo da parte di terzi di locali comunali, elencati al successivo art. 6.

ART. 2

Individuazione degli utenti

Possano accedere alla concessione dei beni di cui al precedente art. 1:

- a) i soggetti pubblici o privati (Enti, Associazioni, Comitati, Partiti politici, privati cittadini, ecc.) che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi, politici, religiose o comunque di interesse collettivo;
- b) i soggetti privati singoli o in forma societaria che organizzano eventi a scopo di lucro.

ART. 3

Modalità di presentazione della domanda

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di locali di proprietà comunale devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Comune di Rivello.

Nella domanda, debitamente firmata, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e la carica ricoperta nell'ambito dell'ente, associazione, ecc. per conto della quale lo stesso fa la richiesta.

Dovranno essere inoltre specificati i locali da utilizzare, il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il locale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata di svolgimento della stessa.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di norma almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

ART. 4

Natura della concessione

La concessione in uso di locali comunali è di norma onerosa. Il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa giornaliera indicata al successivo art. 6 del presente regolamento.

I locali sono concessi gratuitamente, in esenzione dal pagamento del canone, ai soggetti indicati al precedente art. 2 lettera a).

ART. 5

Esenzione canone

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, per manifestazioni di particolare rilevanza nell'ambito cittadino, e/o che coinvolgono direttamente o indirettamente l'Amministrazione Comunale, può essere prevista l'esenzione dal pagamento del canone per i locali richiesti.

L'esenzione di cui al precedente paragrafo deve essere espressamente indicata nell'atto della Giunta Comunale con il quale viene data l'adesione dell'Amministrazione alla manifestazione.

L'esenzione può essere altresì concessa con provvedimento del responsabile del Servizio interessato nei casi di manifestazioni di natura ricorrente nella realtà cittadina a cui l'Amministrazione in passato abbiano direttamente o indirettamente partecipato o contribuito al buon esito.

ART. 6

Beni oggetto di concessione e relative tariffe

Sono oggetto della concessione i locali di seguito elencati. In sede di prima applicazione vengono adottate le tariffe indicate a fianco di ciascun bene.

L'elenco dei locali ed i canoni saranno periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del settore Patrimonio, sentiti gli altri settori interessati.

L'importo del canone viene determinato in base ai giorni di utilizzo. Tali tariffe sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto in base alle aliquote previste dalla normativa vigente.

Descrizione dei beni	Tariffa giornaliera
	Euro
a) Sala consiliare	20,00
b) Convento S. Antonio sala grande	20,00
c) Convento S. Antonio sala ultima cena	50,00
d) Chiesa di S. Michele	50,00
e) ex scuole comunali	20,00

Le tariffe di cui ai punti a), b) e c) ammontano ad € 100,00 per i primi sette giorni consecutivi ed a € 20,00 per i giorni successivi mentre le tariffe di cui ai punti c) e d) ammontano ad € 300,00 per i primi sette giorni consecutivi ed ad € 50,00 per i giorni successivi.

ART. 7 **Restituzione e durata della concessione**

I locali di cui al presente regolamento vengono concessi per l'esclusiva durata delle manifestazioni per i quali sono richiesti. Per il tempo strettamente necessario alla sistemazione ed alla pulizia dei locali stessi, per il giorno successivo l'utilizzo, non sarà applicata la relativa tariffa. Tutte le operazioni relative alla sistemazione e pulizia dei locali sono interamente a carico del concessionario.

L'assegnazione dei locali è disposta dal Responsabile del Servizio Patrimonio.

L'atto formale di concessione in uso dei locali dovrà essere inviato per conoscenza al Comando Polizia Municipale.

Il Comando Polizia Municipale dovrà predisporre il relativo servizio con particolare riguardo ai seguenti adempimenti:

- provvedere alla conservazione delle chiavi dei locali ed alla consegna dei locali al concessionario;
- verificare affinché il concessionario abbia provveduto alla pulizia dei locali;
- controllare al momento della riconsegna delle chiavi, il funzionamento degli impianti di illuminazione, di riscaldamento, di amplificazione, e di ogni altro impianto installato;
- controllare inoltre che nessun bene sia stato sottratto dai locali concessi;
- segnalare eventuali danni ai locali e/o strutture al responsabile dell'Ufficio Tecnico e p.c. al responsabile del Patrimonio

ART. 8 **Verifica dello stato dei beni**

Alla consegna dei locali il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall'uso dei locali concessi.

ART. 9 **Obblighi del concessionario**

Sono obblighi del concessionario:

- le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti, previsti da Leggi o da regolamenti, all'uopo espressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito;
- divieto di effettuare all'interno dei locali forme di pubblicità non autorizzate dall'ufficio "pubblicità ed affissioni" del Comune;

- salvaguardare al massimo le strutture costruite con denaro pubblico utilizzandole nel rispetto delle norme di sicurezza e tenendo presente che in ogni locale comunale si è “ospiti in casa d’altri”. Conseguentemente ogni locale dovrà essere utilizzato sempre ed esclusivamente in modo appropriato e mantenuto pulito ed in buono stato di conservazione e di manutenzione secondo quanto previsto dall’art. 1804 del codice civile;
- divieto di utilizzare altri locali al di fuori di quelli assegnati;
- ai sensi delle vigenti leggi, in ogni locale è vietato fumare;
- divieto di apportare modifiche alle infrastrutture dei locali ed ai beni ivi esistenti;
- l’assunzione di ogni rischio circa gli effetti d’uso degli oggetti di proprietà personale o di terzi e dei valori che vengano lasciati nei locali.

E’ fatto divieto di sub - concedere ad altri i locali in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l’immediata restituzione dei locali oltre al risarcimento del danno.

ART. 10 **Responsabilità del concessionario**

Il Concessionario è il responsabile dello svolgimento dell’attività e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata.

Il Concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’occasione dallo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

ART. 11 **Mancata concessione dei locali da parte del Comune**

La concessione dei locali è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell’Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell’Amministrazione Comunale, anche dopo l’avvenuto pagamento della tariffa, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.

ART. 12 **Richiesta di restituzione anticipata**

Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l’immediata restituzione dei locali concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell’Ente. In caso di riconsegna anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota della tariffa giornaliera moltiplicata per i giorni non goduti.

ART. 13 **Danni ai locali**

Il concessionario risponde dei danni causati ai locali che si verificano nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.

Pertanto, al momento della riconsegna, l’ Ufficio Polizia Municipale provvederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della corrispondenza rispetto a quanto avuto in consegna .

Qualora i locali risultino danneggiati e/o sporchi l’incaricato procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione agli uffici competenti.

ART. 14 **Risarcimento dei danni**

La quantificazione di eventuali danni subiti dai locali dati in uso verrà determinata da parte dell’ Ufficio Tecnico comunale. Il concessionario sarà tenuto al versamento della somma che sarà necessaria a copertura del danno causato.

ART. 15
Ritardata consegna

Qualora il concessionario ritardi la riconsegna dei locali avuti in uso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera maggiorata del 50% rispetto alla tariffa di cui al punto 6, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.

ART. 16
Versamento tariffe

Il versamento del canone dovrà essere effettuato prima del rilascio dell' autorizzazione e con le modalità indicate dall' Amministrazione Comunale.

ART. 17
Individuazione delle priorità

In caso di più richieste dei locali, riferite al medesimo periodo, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o eventualmente partecipate dall' Amministrazione Comunale. Nel caso di manifestazioni in cui l'Ente non sia coinvolto verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta all' Ufficio Protocollo dell'Ente.

ART. 18
Ambito di applicazione

Nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento, e nell'esercizio delle proprie competenze, il responsabile del servizio patrimonio a cui pervengano richieste di utilizzo dei locali agisce con autonomia decisionale in merito all'accoglimento o meno delle stesse.